

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

-
- | | |
|---|---|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Bonus investimenti in beni strumentali |
| 2. FISCALITA' NAZIONALE | Dividendi: conviene la delibera di distribuzione entro il 31 dicembre 2022 |
| 3. IVA | Cessioni all'esportazione a "scoppio ritardato" |
| 4. DOGANE | La direttiva "PIF" allarga le maglie della responsabilità degli enti alle frodi Iva e ai reati doganali |
| 5. LEGALE | Simulazione del negozio di compravendita di quote sociali |
| 6. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Riscossione: si riparte dal 15 ottobre |
-

BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

In sostituzione della disciplina dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 l'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019 ha previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito (soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi), purché rispettino le seguenti condizioni:

- normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari" del 6%.

Sono escluse:

- le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

Investimenti agevolabili

Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Tempistiche

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono espressamente esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

- ✓ Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
 - nella misura del 6% del costo;
 - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- ✓ Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
 - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
- ✓ Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nella misura del 15% del costo;
 - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Irrelevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;

- per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo, per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Interconnessione successiva

Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante. Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito "generale" nell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta "4.0", spettante al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio.

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso; ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Quanto agli investimenti sostitutivi, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato (tale disposizione rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni "ordinari"), il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019), pena la revoca dell'agevolazione.

La fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere, ad esempio, la dicitura: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019".

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un'istanza preventiva.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

A cura di
Dott. Davide Albonico

DIVIDENDI: CONVIENE LA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Con l'intento di semplificare e rendere più omogeneo il sistema fiscale, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. "Legge di Bilancio 2018") ha uniformato il regime di tassazione applicabile alla distribuzione di dividendi da parte di società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) in favore di persone fisiche, rendendo irrilevante la natura qualificata delle partecipazioni, vale a dire quelle che "rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni" (art. 67, comma 1, lettera c del TUIR).

Questa novità però non si è tradotta in un vantaggio fiscale per il contribuente.

Prima della modifica menzionata, il regime di tassazione era differente a seconda della tipologia di partecipazione posseduta. Nel corso degli anni, tuttavia, la quota di imponibilità dei dividendi percepiti da possessori di partecipazioni qualificate ha subito degli incrementi.

In particolare, si è arrivato a delineare il seguente sistema di imponibilità:

- 40% per gli utili prodotti fino al 31/12/2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino al 31/12/2016;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016.

Gli utili, quindi, concorrevano alla formazione del reddito del percipiente solo in misura percentuale e non per l'intero loro ammontare, per essere successivamente tassati ai fini Irpef con tutti i vantaggi che ne derivano (possibilità di usufruire di deduzioni e detrazioni).

Per quanto riguarda invece la tassazione delle partecipazioni non qualificate, è prevista, indipendentemente dall'anno di produzione degli utili, una tassazione sostitutiva con ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% sull'intero dividendo percepito.

Detto trattamento fiscale è quello attualmente in vigore per tutte le tipologie di partecipazioni.

Partendo dal presupposto che si applichi l'aliquota marginale Irpef più elevata (43%), si prenda in considerazione la posizione di un socio con partecipazione di natura qualificata: è facile comprendere come siano più convenienti i previgenti sistemi di tassazione rispetto a quello attualmente in vigore (si veda tabella). Infatti, sulla distribuzione di dividendi, il socio otterrebbe un risparmio d'imposta, in

termini effettivi, del 8,80% per gli utili prodotti fino al 2007, del 4,62% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016 e dell'1% per gli utili prodotti nel 2017. Ovviamente questo risparmio di imposta aumenterebbe qualora si applicassero aliquote marginali Irpef più basse.

Al fine di coordinare le disposizioni, il legislatore ha previsto un'apposita disciplina transitoria secondo cui alle distribuzioni di dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate continua ad applicarsi la normativa previgente, a condizione che vengano distribuite le sole riserve di utili formatesi fino al 31/12/2017 e che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. La misura con cui gli utili concorreranno a formare il reddito imponibile dipenderà dall'esercizio in cui si sono formati. È evidente come l'obiettivo di questa disposizione sia quello di salvaguardare la tassazione più favorevole applicabile in capo al socio, fermo restando, ove non diversamente stabilito, la presunzione di preventiva distribuzione delle riserve formatesi per prime.

In conclusione, nel caso in cui la liquidità disponibile delle società lo permettesse, è conveniente procedere alla distribuzione immediata delle riserve di utili iscritte a patrimonio netto e accantonate fino all'anno di imposta 2017, dato che delibere intervenute dopo il 31 dicembre 2022 comporterebbero una tassazione a titolo di imposta del 26% per ogni utile indipendentemente dal periodo di produzione. Si perderebbe così un consistente vantaggio fiscale.

	DAL	AL	DIVIDENDO	IMPON. %
Utili prodotti	costituzione	31/12/2007	1.000,00	40,00%
Utili prodotti	01/01/2008	31/12/2016	1.000,00	49,72%
Utili prodotti	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	58,14%
Utili prodotti	01/01/2018	oggi	1.000,00	100,00%

IMPON. €	ALIQUOTA	IMPOSTA	ALIQ. EFFETTIVA	% RISPARMIO
400,00	43%	172,00	17,20%	8,80%
497,20	43%	213,80	21,38%	4,62%
581,40	43%	250,00	25,00%	1,00%
1.000,00	26%	260,00	26,00%	

A cura di
Dott.ssa Ilaria Levi

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE A "SCOPPIO RITARDATO"

La cessione di beni che erano già allocate in deposito all'estero, nel quale erano stati inviati nel quadro di un accordo di commercializzazione tramite un marketplace, si qualifica fini Iva come un'operazione non imponibile e non «fuori campo», anche nell'ipotesi in cui l'acquirente non era noto al momento dell'esportazione.

Questo, in sintesi, quanto emerge dalla risposta dell'Agenzia delle entrate n. 238 del 3 agosto 2020, che, sulla scia di una giurisprudenza oramai consolidata della Suprema Corte, "oblitera" una diversa figura di cessione all'esportazione "ad effetto ritardato".

Il quesito posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate prendeva origine dall'istanza presentata da un'impresa italiana che, avendo aderito ad una piattaforma di vendita online gestita da un operatore estero, invia le merci dal territorio italiano ad un magazzino di terzi situato in una zona franca di uno Stato extraUe, ove i beni rimangono in stand by, ovvero in attesa di essere venduti a privati consumatori di quello Stato, i quali li acquistano via internet tramite la piattaforma del marketplace.

La società istante, nell'evidenziare che conserva la proprietà della merce fino al momento della vendita, il cui prezzo è incassato dal gestore della piattaforma e girato alla venditrice al netto delle commissioni dovute, prospettava difficoltà di esecuzione degli adempimenti Iva in forza della indisponibilità dei dati dell'acquirente, nel presupposto che le operazioni non concretizzassero attività di commercio elettronico indiretto e che le cessioni, aventi ad oggetto beni già all'estero, costituissero operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-bis del dpr n. 633/72.

L'Agenzia delle entrate, a differenza di quanto prospettato dall'istante, chiarisce anzitutto che l'operazione di vendita in esame si configura come commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali. In pratica, la stipula, il perfezionamento del contratto di vendita e l'incasso del prezzo avvengono online, mentre la consegna del bene materiale avviene con mezzi ordinari.

Ai fini IVA, chiarisce l'Agenzia, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle

vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del Decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del Decreto IVA.

In merito alla prova (il cui onere grava sul Contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero, il collegamento tra i beni inviati all'estero in franco valuta (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato, a giudizio dell'Agenzia, mediante:

- annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all'estero, tenuto ai sensi dell'articolo 39 del Decreto IVA, dove riportare per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione doganale;
- indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti.

In merito infine a quest'ultimo aspetto, giova ricordare che le operazioni di commercio elettronico indiretto essendo assimilate alle vendite per corrispondenza sono esonerate da qualunque obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e anche dalla certificazione dei corrispettivi, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Ne discende, pertanto, che i corrispettivi percepiti dalla Società e derivanti dal commercio elettronico dovranno essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del Decreto IVA, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse (cfr. risposta 198 del 2019).

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

LA DIRETTIVA PIF ALLARGA LE MAGLIE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI ALLE FRODI IVA E AI REATI DOGANALI

Lo scorso 7 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017 (c.d. "Direttiva PIF"), sulla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari nell'Unione europea.

Le nuove norme modificano la disciplina dei reati fiscali in tema di responsabilità amministrativa delle società per le fattispecie commesse dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio, introducendo in tale novero anche il reato di contrabbando, disciplinato dal Testo unico della legislazione doganale (Tuld).

Vengono introdotte le seguenti novità:

- che per i reati tributari caratterizzati dall'elemento della transnazionalità e da un'imposta Iva evasa non inferiore a 10 milioni di euro, vengano punite anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato);
- l'ampliamento del catalogo dei reati fiscali per i quali è considerata responsabile anche la società (ex lgs. n. 231 del 2001), con inclusione dei delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
- l'estensione della responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, con modulazione della sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100 mila euro;
- l'ampliamento del novero dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, con inclusione dei delitti di peculato e di abuso d'ufficio.

L'implementazione della disciplina penale tributaria in oggetto segue il corposo intervento in materia realizzato dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. "Decreto Fiscale"), che aveva determinato l'aggravamento delle pene edittali previste per taluni reati tributari e l'introduzione, nell'alveo dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231 del 2001, dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le citate modifiche rendono necessaria una particolare attenzione, specialmente per i soggetti che operano in ambito internazionale, al fine di verificare l'adeguatezza dei propri modelli di organizzazione e gestione ai fini del d.lgs. 231 del 2001.

Un primo aspetto rilevante in tema di compliance preventiva sarà rappresentato dal rapporto tra l'ente e lo spedizioniere doganale, ossia colui che, in nome e per conto del proprietario delle merci, svolge le formalità doganali nello scambio internazionale delle stesse. La figura dello spedizioniere doganale è di assoluta importanza, trattandosi di colui che supporta l'esportatore o l'importatore di merci nell'espletamento delle formalità doganali (ad es. richiesta dei documenti specifici e autorizzazioni necessarie a garantire un regolare scambio internazionale di merci).

Infine, rilevante sarà l'analisi del combinato disposto tra l'art. 10 L. 146/2006 – "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – e il nuovo art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001.

Per quanto concerne, infine, il reato di contrabbando (ma anche per le frodi Iva internazionali), al fine di ottimizzare i propri modelli organizzativi 231, per le società potenzialmente interessate (ossia quelle che pongono in essere operazioni rilevanti dal punto di vista doganale) sembrerebbe essere utile evidenziare nei propri modelli, se effettivamente in possesso dagli operatori, eventuali strumenti di compliance doganale, quali, ad esempio, l'AEO (Operatore economico autorizzato), che certificano una corretta impostazione della gestione delle pratiche in Dogana.

L'argomento sarà approfondito in uno specifico inserto di Italiaoggi da parte dei professionisti dello Studio AC

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

SIMULAZIONE DEL NEGOZIO DI COMPRAVENDITA DI QUOTE SOCIALI

Con riferimento ad un caso concernente la cessione di quote di una società a responsabilità limitata, i Giudici della Sez. XV del Tribunale di Milano (sent. n. 2660 del 30.04.2020) hanno affermato che sarebbe configurabile la simulazione – assoluta – anche in assenza di una prova attestante l'avvenuto trasferimento ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Dopo aver ricevuto la notifica di un atto di precetto, la debitrice convenuta in giudizio ha ceduto la propria partecipazione societaria (quote corrispondenti al 99% del capitale sociale di una parafarmacia organizzata nella forma di s.r.l.) al figlio, convivente, che sino a quel momento risultava titolare solo del 1% delle quote sociali.

Gli attori in giudizio, quali creditori della contraente del negozio di compravendita di quote sopra descritto, agivano nei confronti di quest'ultima, al fine di vedere accertata – e conseguentemente dichiarata - la simulazione assoluta del predetto negozio, in quanto posto in essere in pregiudizio delle loro ragioni di credito.

I Giudici del Tribunale di Milano hanno precisato, innanzitutto, che in tema di simulazione del contratto vale quanto previsto all'art. 1417 c.c., ossia che i creditori dei contraenti del negozio simulato ed i terzi possono fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni, diversamente dalle parti contraenti per le quali operano invece tali limiti.

Inoltre, i Giudici hanno ritenuto che i seguenti elementi:

- (i) mancata prova del pagamento del prezzo di trasferimento della partecipazione;
- (ii) rapporto di parentela e di convivenza tra le parti negoziali del contratto di trasferimento;
- (iii) intento fraudolento di sottrarre le quote societarie alla garanzia del credito,

globalmente considerati, fossero di per sé idonei a dimostrare la simulazione del contratto di compravendita delle partecipazioni societarie.

In aggiunta, il Tribunale ha ritenuto che l'atto di compravendita delle quote della parafarmacia fosse da ritenere nullo anche per i seguenti indizi "*gravi, precisi e concordanti*":

- l'atto di cessione delle quote è avvenuto dopo la notifica del precetto alla debitrice cedente;
- l'acquirente delle quote, ferma restando l'assunzione di una responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali nel periodo in cui sarebbe rimasto socio unico, non avrebbe integralmente versato il capitale sociale, e così in violazione di quanto previsto all'art. 2464 c.c.;
- infine, l'acquirente non avrebbe iscritto tutti gli elementi necessari ad identificarlo come socio unico in violazione di quanto espressamente previsto all'art. 2470 c.c..

A cura di
Avv. Claudia Pavanello

RISCOSSIONE: SI RIPARTE DAL 15 OTTOBRE

Il prossimo 15 ottobre 2020 termina la tregua fiscale e ripartono pignoramenti e riscossione. In questa data era prevista la fine dello stato di emergenza sanitaria, il premier Conte ha già annunciato la volontà di una sua proroga al 31 gennaio 2021, anche alla luce dell'attuale andamento dei contagi, sembra essere sempre più probabile. La decisione probabilmente sarà presa a ridosso della scadenza, in base all'evoluzione dell'andamento della pandemia, e quindi del livello dei contagi. Le previsioni potrebbero essere quelle di una proroga breve o per una lunga fino a fine anno.

Con particolare riferimento alle attività di riscossione, il Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio.

Il differimento ha riguardato il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

I pagamenti sospesi in scadenza dall'8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" – allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 – la sospensione decorre invece dal 21 febbraio 2020) al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, quindi entro il 30 novembre 2020.

La sospensione (e quindi la fine di essa) include questi atti:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi;
- avvisi di accertamento in materia doganale;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali

Il citato Decreto Agosto NON è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio".

Resta ad oggi confermato il termine ultimo entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate

scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato al 10 dicembre 2020 ricordando anche che non sono più previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

Dal prossimo 15 ottobre termina quindi lo stop a:

- versamenti relativi ad entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento;
- notifiche di nuove cartelle;
- azioni cautelari ed esecutive e altri atti di riscossione (come pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche);
- pagamenti nelle zone rosse con scadenza dall'8 marzo, da effettuarsi entro il 30 novembre;
- obblighi dei pignoramenti presso terzi effettuati dall'ADER prima del 19 maggio su stipendi, salari, indennità, pensioni e trattamenti assimilati;
- rate dei piani di dilazione in scadenza tra l'8 marzo e il 15 ottobre, con pagamenti entro novembre (per le rateizzazioni in essere all'8 marzo e per i nuovi piani con domanda entro il 15 ottobre, la decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché 5).

Non c'è ancora nessuna certezza, ma pare che le 8,9 milioni di cartelle esattoriali che attendono di essere inviate non partiranno tutte insieme dal prossimo 15 ottobre.

A darne conferma è il ministro dell'Economia Gualtieri, che in una dichiarazione rilasciata il 5 ottobre a Rainews24:

"Non dico parole di rassicurazione su un nuovo rinvio dei pagamenti fiscali e delle cartelle esattoriali, perché sarei un imbonitore. Ma abbiamo detto all'Agenzia delle Entrate che bisogna ripartire con grande gradualità."

Pare dunque che non ci sarà nessuna proroga della sospensione degli atti di riscossione, compresi i pignoramenti, ma si procederà con un metodo scaglionato onde evitare una pioggia di cartelle esattoriali.

Non resta che attendere con tutte le cautele del caso...

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 Milano | Tel. +39 02 872 878 00 - Fax +39 02 872 877 86

www.actaxlaw.com

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti – AC News - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.